

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI MECCANICI SU AREE INNEVATE NEL COMUNE DI COURMAYEUR

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24 febbraio 2021.

1) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI ANALOGHI

Per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale è vietata la circolazione di motoslitte e veicoli analoghi su tutto il territorio del Comune a eccezione di quanto previsto nei punti 2 e 3.

Il presente regolamento, dove non diversamente specificato, si intende applicabile anche ai veicoli analoghi dotati, anche temporaneamente, di cingoli (gatto delle nevi e altri veicoli atipici, ossia con caratteristiche tecniche costruttive tali da escludere la riconducibilità alle categorie previste dall'articolo 47 del nuovo Codice della strada in grado di circolare su ghiaccio o neve).

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per circolazione si intende il movimento, la fermata e la sosta sulle aree innevate aperte al pubblico (da considerarsi aperte al pubblico passaggio in quanto non recintate, non altrimenti delimitate e non riconducibili inequivocabilmente ad ambiti privati riservati alla proprietà).

Per l'impiego di motoslitte o veicoli atipici sulle piste da sci, si rinvia integralmente alla legge regionale Legge regionale 15 novembre 2004, n. 27 Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) e SMI.

Relativamente alla pista da fondo e pedonale della Val Ferret, il transito dei mezzi, oltre ad essere soggetto ad autorizzazione ai sensi del presente regolamento, deve avvenire con orari e modalità da concordarsi con il gestore delle suddette piste.

2) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Il Sindaco, in deroga a quanto previsto al punto precedente, può autorizzare il transito di motoslitte e veicoli analoghi, per:

- i soggetti proprietari, gestori e conduttori di strutture turistico ricettive, esercizi pubblici non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, per il trasporto della propria clientela e del materiale necessario per lo svolgimento della propria attività, nel numero massimo di 7 mezzi per ogni struttura;
- il personale addetto al controllo dell'azienda faunistica venatoria;
- i proprietari o i locatori di unità immobiliari situati in Val Veny, Val Ferret, Dolonne, Plan Checrouit e Val Sapin, esclusivamente per l'accesso alle proprie abitazioni e/o per raggiungere temporaneamente altre strutture e abitazioni nelle vicinanze e non altrimenti raggiungibili, per un massimo di 2 mezzi per ogni unità immobiliare.

In sede di autorizzazione, per motivate ragioni e peculiari esigenze, il Sindaco può prevedere un numero maggiore di mezzi.

Il transito dovrà avvenire, in ogni caso, lungo il tracciato più corto e più sicuro.

L'autorizzazione ha validità temporale non superiore a 4 anni consecutivi, per il periodo dal 10 novembre al 30 aprile di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato dal comune o in caso di perdita o mutamento dei requisiti necessari per la relativa richiesta.

3) VEICOLI DI SERVIZIO, DI SOCCORSO, DI POLIZIA E DI PROTEZIONE CIVILE

Salvo quanto stabilito dalla normativa in vigore resta inteso che le motoslitte e veicoli analoghi delle forze di polizia, di soccorso, di protezione civile o con personale comunale possono circolare liberamente per motivi di servizio sul territorio del Comune.

4) AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione verrà concessa dal Sindaco previa istanza debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata su apposito modello, da inoltrare da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale corredata da:

- nome e cognome, cellulare, indirizzo posta elettronica e indirizzo di residenza o PEC del richiedente, che si intende soggetto responsabile dell'autorizzazione;
- indicazione dell'esercizio pubblico o dell'immobile servito dal mezzo;
- numero di targa e/o telaio del mezzo;
- copia copertura assicurativa del mezzo.

Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione, riportante lo stesso numero progressivo dell'autorizzazione al transito, che dovrà essere apposto in modo ben visibile sul mezzo. In verde, saranno contrassegnati gli operatori turistici, in blu gli altri autorizzati.

La sottoscrizione della domanda comporta, da parte del richiedente:

- l'accettazione del presente Regolamento;
- l'impegno a scaricare l'app di protezione civile Jarvis Public e a verificare, in maniera autonoma, eventuali situazioni di rischio valanghivo/idrogeologico e/o emissione di ordinanze di divieto per determinate aree del territorio;
- l'accettazione del fatto che i conducenti transitano a proprio rischio e pericolo e sollevano l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone e cose.

5) PRESCRIZIONI PER LA GUIDA

Per la guida dei veicoli oggetto di questo regolamento è richiesta la maggiore età.

6) CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA

Della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento sono incaricate le FFOO - PS, CC, GdF, CFV, PL – che hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al conducente di fermarsi, di controllare i documenti e di poter visionare il numero di telaio del veicolo.

In caso di motoslitte e veicoli analoghi in sosta (anche se riportante il contrassegno comunale) e in assenza del conducente o del proprietario, l'Agente è autorizzato a sollevare l'eventuale telo protettivo per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato correttamente.

In presenza di motoslitte e veicoli analoghi priva di numero di telaio, o con numero di telaio abraso, qualora l'Agente, in assenza di conducente o proprietario, ravvisi la concreta possibilità di trovarsi di fronte ad un veicolo privo di assicurazione, ne dispone, secondo i casi, il blocco o la rimozione, per evitare ulteriore pericolo alla circolazione. Gli addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, per la confisca amministrativa.

7) DIVIETI E SANZIONI

Fermo restando quanto disposto dalla normativa statale e regionale vigente, si prevedono i seguenti divieti e prescrizioni:

a) è vietato porre in circolazione motoslitte e veicoli analoghi privi di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa.

b) è vietata la circolazione di motoslitte e veicoli analoghi sul territorio del Comune, in assenza di autorizzazione comunale valida.

c) la motoslitte o veicolo analogo posto in circolazione, anche se in sosta, deve avere copertura assicurativa per Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) con un massimale non inferiore di euro 1.500.000,00. Il traino di slitte con trasporto di passeggeri e/o merci dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo.

d) è vietata la guida di motoslitte e veicoli analoghi senza il possesso dei requisiti indicati all'art. 5.

e) il conducente deve:

- in ogni situazione di marcia e su qualsiasi tipo di percorso, mantenere una velocità moderata ed essere sempre in grado di conservare il controllo della motoslitte, al fine di evitare il verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o a terzi;
- regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e allo stato della strada o del fondo, del veicolo e del suo carico, alla presenza di veicoli, persone o animali, evitando di creare allarme o pericolo per la sicurezza della circolazione;
- durante la marcia, nel caso incontrino altri mezzi, posizionarsi sul lato destro;
- dare comunque precedenza agli sciatori e ai pedoni che dovesse incontrare.

f) è fatto obbligo al conducente di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati nei controlli, di mostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio.

g) in assenza di specifica autorizzazione comunale è vietato organizzare raduni di motoslitte e veicoli analoghi sulle piste innevate.

h) è vietato condurre motoslitte e veicoli analoghi con autorizzazione revocata.

i) è vietato fuoriuscire dal tracciato ottimale – inteso come il più breve e il più sicuro – per raggiungere la destinazione.

l) il mezzo posto in circolazione, anche se in sosta, deve esporre il contrassegno di identificazione in maniera ben visibile in posizione centrale nella parte anteriore del mezzo.

m) il numero degli eventuali passeggeri deve rispettare i limiti dell'omologazione del mezzo.

n) il mezzo può trainare eventuali carrelli a rimorchio ed appendici, per il trasporto di persone o merci, nei limiti previsti dalla documentazione del mezzo.

o) nel caso di un gruppo di più mezzi, lo stesso dovrà procedere in colonna sul medesimo percorso. In condizioni di estrema sicurezza e visibilità è consentito il sorpasso.

In caso di violazione delle sopracitate prescrizioni, si applica la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.

Nel caso di violazione della lettera a) e c), si applica inoltre la rimozione o blocco del veicolo, l'eventuale sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa.

Nel caso in cui, nel corso dei 3 anni seguenti l'applicazione dell'ultima sanzione, si applicasse una seconda sanzione, si procederà inoltre alla revoca dell'autorizzazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

9) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale Legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione.

Il presente regolamento è applicabile dalla stagione invernale 2021/22.